



## UFFICIO GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE

SEZIONE 01 Cittadella Giudiziaria Via G. Falcone CAP 84014

**Si comunica a:**

Avv. **PIERLUIGI TELESE**  
**VIA PANORAMICA, NR.60**  
**ERCOLANO**  
**NA**

**RB**  
Rimborsi Bancari

---

Avv.



---

**Comunicazione di cancelleria**

**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **12719/2016** - **RITO ORDINARIO**  
*Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie*

Giudice: **PALLADINO DAVIDE**

Depositata Sentenza Numero: **6289/2018** in data : **03/07/2018**

Parti nel procedimento

*Attore Principale*

 **ANTONIO**

Difeso da:  
PIERLUIGI TELESE

*Convenuto Principale*

 **S.P.A.**

Difeso da:  
ANTONIO ERRA

**vedi P.Q.M. allegato**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE**

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, avv. Davide Palladino, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 12719/16 R.G.A.C.

TRA

Il sig. [redacted] Antonio, C.F.: [redacted] elettivamente dom.to presso lo studio dell'avv, Pierluigi Telese, dom in via Panoramica, Ercolano, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti.

ATTORE

E

[redacted] spa,, in persona del suo l.r.p.t., elettivamente dom.ta presso lo studio degli avv.ti [redacted], che la rappresentano e difendono, come da mandato in atti.

CONVENUTA

Oggetto: restituzione somme.

All'udienza del 02/02/18 la causa veniva riservata a sentenza.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Si omette la descrizione della concisa esposizione dello svolgimento del processo atteso che l'art. 45, comma 17, della L. 18.06.09., nel modificare l'art. 132 del c.p.c., ha stabilito che la sentenza deve contenere la sola concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e non anche, contrariamente a quanto previsto precedentemente alla suddetta riforma dallo stesso art. 132 c.p.c. la concisa esposizione dello svolgimento del processo.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va dichiarata preliminarmente la competenza per valore e per territorio del Giudice adito, ai sensi dell'art 20 cpc e art. 1182 c.c.

Il rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore è disciplinato dall'art. 125 sexies del TUB che stabilisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per un importo pari agli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del contratto.

Tale norma deve essere interpretata alla luce delle comunicazioni della Banca D'Italia che richiedono l'applicazione dei principi di trasparenza e buona fede ed impongono all'intermediario in sede di estinzione anticipata del prestito di rimborsare la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente ma soggette a maturazione nel corso del tempo (cd. costi recurring.)

Il testo Unico Bancario D.Lgs. all'art. 125 ,secondo comma,prevede:"se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad una equa riduzione del costo complessivo del credito...".

Tale assunto è reso ancora più incisivo dall'art. 125 sexies del TUB introdotto dal D.Lgs. 141/10,il quale recita:"...il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento in tutto o in parte l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto....".

Anche la comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10/11/09 stabiliva che in caso di estinzione anticipata "...l'intermediario dovrà restituire nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore la relativa quota non maturata..".

Al riguardo vanno distinte le commissioni relative ai costi fissi del finanziamento (cd.up-front) attinenti alla fase preliminare del rapporto e quindi non rimborsabili e le commissioni soggette a maturazione nel tempo (cd.recurring) rimborsabili per la quota non maturata nel caso di estinzione anticipata

In merito all'obbligo dell'intermediario di ripetere i premi assicurativi al cliente in primo luogo va precisato il principio stabilito dall'art. 1896 c.c.,che prevede,per l'ipotesi di cessazione del rischio nel corso del rapporto assicurativo ,che il contratto si scioglie,ma l'assicuratore ha diritto di

ricevere i premi fino al momento in cui la cessazione del rischio non gli sia stata comunicata o non ne sia venuto altrimenti a conoscenza.

Nel caso specifico il contratto di assicurazione copre, nei limiti di cui in polizza, il rischio di mancato pagamento delle rate di debito, sicché estinto anticipatamente il credito mediante il rimborso del debito residuo, il rischio assicurativo cessa di esistere ed il contratto si scioglie ex lege. Ciò comporta che la parte di premio relativa al periodo residuo è priva di causa e va restituita.

La stessa materia è regolata dalla L. 221/12 di conversione del D.L. n. 179/12 la quale all'art. 22, comma 15 quater dispone: "nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria calcolata per il premio puro in funzione degli anni o della frazione di anni mancanti alla scadenza della copertura assicurativa, nonché del capitale assicurato residuo" ed al comma 15 quinquies prevede che: "le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso di cui al comma 15 quater.

Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso".

Si richiama anche l'accordo ABI-ANIA del 22/10/08 "...nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in una soluzione unica ...il soggetto mutuante restituisce al cliente ...la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato".

Numerose sono le sentenze della Suprema Corte che hanno evidenziato che l'obbligo restitutorio deve essere imposto all'intermediario che ha provveduto alla collocazione della polizza in occasione della stipula del contratto di finanziamento (Cass. Civ. 18884/08).

La decisione del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario che ha definitivamente disciplinato la materia è la n.6167 del 22/09/14 nella quale alla pagina 10/28 si legge;1)posto come pacifico il diritto ad ottenere il rimborso di parte degli oneri ad esso addebitati in sede di stipulazione del contratto di finanziamento personale con cessione del quinto dello stipendio o con delegazione di pagamento....2)posto di nuovo come pacifico che il cliente in caso di rimborso anticipato del finanziamento ha diritto al rimborso della parte di premio pagato anticipatamente all'assicuratore che assume in certi limiti il rischio del mancato pagamento delle rate....”

Il Collegio di Coordinamento distingue nettamente i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (cd,recurring) da quelli relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito(cd.up-front).

Ed infine la comunicazione del Governatore della banca d'Italia del 10/11/098( cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate:cautele ed indirizzi per gli operatori) si è sottolineato che:”relativamente all'estinzione anticipata la Banca d'Italia ha stigmatizzato la prassi ,seguita dagli intermediari,di indicare cumulativamente nei contratti e nei fogli informativi l'importo di generiche spese non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati.Tale prassi comporta la difficoltà e talvolta la impossibilità per il cliente di individuare quali oneri debbono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata del finanziamento”.

Al riguardo in tema di rapporti obbligatori rilevano non solo le disposizione normative primarie richiamate ma anche le clausole generali di cui agli artt. 1175,1337,1358,1366,1375 e 2598 n. 3, che riassumono i concetti di correttezza e buona fede.

Da ciò deriva che qualsiasi clausola contrattuale che imponga al consumatore la limitazione o la negoziazione di tali diritti è da reputarsi vessatoria e contraria a norme imperative.

In merito al criterio per il calcolo della somma da rimborsare per la ripetizione dei costi cd recurring il Collegio di Coordinamento detta il criterio della rata pro temporis (ossia in proporzione al tempo che rimane tra richiesta di estinzione e scadenza naturale del contratto, dividendo

l'importo massimo per il numero di rate di finanziamento e moltiplicandolo per il numero delle rate residue) indicato dallo stesso come il più logico, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Ritiene il Giudicante congrue le somme richieste in applicazione del principio pro-rata temporis, per cui l'attore ha diritto alla restituzione della somma complessiva di €. 3646,37, oltre interessi legali dalla domanda.

In definitiva la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Le spese seguono in parte il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il giudice di pace, avv. Davide Palladino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte attrice, così provvede:

accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore dell'attore, della somma di €. 3646,37, oltre interessi legali dalla domanda;

condanna, infine, la suddetta convenuta, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di parte attrice in €. 130,00 per esborsi ed €. 1500,00 per compenso professionale omniacomprensivo, oltre CPA, IVA e spese forfettarie del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.

La presente sentenza è esecutiva ope legis.

Così deciso in Nocera Inferiore il 07/02/17.

Il Giudice di Pace  
Avv. Davide Palladino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 03 LUG 2018  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Cira Caccace*